



Tar Lazio

Sede di Roma

[Menu](#) ↑

[Ricerche](#) ↑

Dettaglio del Ricorso

Num. Reg. Gen.:
8561/2007

Data Dep.: 16/10/2007

Sezione: 1T

Oggetto del ricorso: DINIEGO DEI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 42 BIS DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 151/01- (C.D. ASSEGNAZIONE PROLUNGATA)

Istanza di fissazione: SI

Istanza di prelievo:

Ricorrenti/Resistenti

Tipo

RICORRENTE
RESISTENTE

Nome Cognome / Istituzione

SANLAZZARO MICHELE
MINISTERO DELL'INTERNO

Avvocati

Nome: G. SANTE

Indirizzo VIA C. POMA, 2 RM,

Nome: FRANCESCA

Cognome: ASSENNATO
AVV.

Tel. 3724155

Cognome: IALENTI AVV.

Indirizzo ,

Tel.

AVVOCATURA DELLO STATO

Indirizzo VIA DEI PORTOGHESI , 12
RM,

Tel.

Atti Depositati

Deposito	Tipo Parte	Parte	Atto Depositato
29/10/2007	RESISTENTE	MINISTERO DELL'INTERNO	COSTITUZIONE
22/10/2007	RICORRENTE	SANLAZZARO MICHELE	ISTANZA DI FISSAZIONE
16/10/2007	RICORRENTE	SANLAZZARO MICHELE	DOCUMENTI
16/10/2007	RICORRENTE	SANLAZZARO MICHELE	ISTANZA CAUTELARE
07/11/2007	RESISTENTE	MINISTERO DELL'INTERNO	DOCUMENTI

Provvedimenti

Esito	Tipologia	Data Provvedimento	Numero
ACCOLTA AI FINI DEL RIESAME	SOSPENSIVA	08/11/2007	200705157

Decreti

Nessun decreto

Udienze

Data fiss. udienza: 08/11/2007

Relatore: ITALO VOLPE

Secondo componente: PATRIZIO
GIULIA

Terzo componente: MARIA ADA RUSSO

Tipologia udienza: CAMERA DI
CONSIGLIO

Tipologia del relatore: REFERENDARIO

Tipologia componente: PRESIDENTE

Tipologia componente: CONSIGLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

SEZIONE PRIMA TER

Registro Ordinanze: /
Registro Generale: 8561/2007

nelle persone dei Signori:

PATRIZIO GIULIA Presidente
ITALO VOLPE Cons. , relatore
MARIA ADA RUSSO Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **08 Novembre 2007**

Visto il ricorso 8561/2007 proposto da:

SANLAZZARO MICHELE

rappresentato e difeso da:

ASSENNATO AVV. G. SANTE
IALENTI AVV. FRANCESCA

con domicilio eletto in ROMA

VIA C. POMA, 2
presso
ASSENNATO AVV. G. SANTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento n.2007062916205115262, datato 29 giugno 2007, notificato in data 02 Agosto 2007, emesso dal Ministero dell'Interno, in persona del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza De Gennaro, in diniego dei benefici di cui all'art.42 bis del Decreto Legislativo n.151/2001; nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, connessi e consequenziali e per ogni consequenziale statuizione;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELL'INTERNO

Udito il relatore Cons. ITALO VOLPE e uditi per le parti, gli avvocati come da verbale d'udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che risultano sufficientemente comprovati i necessari requisiti a fondamento della domanda cautelare, in particolare quello del *fumus boni iuris* (motivazione in parte contraddittoria e in parte carente), e che la tutela cautelare richiesta può essere soddisfatta con un ordine alla Amministrazione di riesame del provvedimento impugnato alla luce di tutti i motivi di ricorso.

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare nei termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


ROMA , li 08 Novembre 2007

PRESIDENTE

RELATORE

/lr

ACQUANTO
INT.IND. 314



X. Zaffarano



15 DIC 2007

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO SOV.TI. ASS.TI ED AGENTI
DIVISIONE 2^a
SEZIONE MISSIONI ED AGGREGAZIONI

00076288

14 DIC. 2007

TELEGRAMMA

ROMA

ALLA QUESTURA DI
E PER CONOSCENZA:

ALESSANDRIA

ALL'UFFICIO II - CONTENZIOSO E AFFARI LEGALI

(prov.)

SEDE

N. 333 D. 86697 - SI FA RIFERIMENTO AL RICORSO AL T.A.R. PER IL LAZIO PROPOSTO DALL'AGENTE SCELTO DELLA POLIZIA DI STATO SANLAZZARO MICHELE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DATATO 28 GIUGNO 2007 DI DINIEGO ALL'ISTANZA DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA SEDE DI SARZANA E LA SPEZIA, AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL D. L.VO 151/2001.

VISTA L'ORDINANZA NR. 8961/2007 DELL'8 NOVEMBRE 2007, EMESSA DAL T.A.R. PER IL LAZIO SUL RICORSO DI CUI SOPRA:

VISTO L'ART. 42 BIS DEL D.L.VO 151/2001;

VISTA L'ISTANZA DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA SEDE DI SARZANA E LA SPEZIA, AI SENSI DELLA SUDDETTA NORMATIVA, PRODOTTA DALL'INTERESSATO IN DATA 26 APRILE 2007;

VISTA LA CARENZA DI PERSONALE DEL RUOLO ASSISTENTI E AGENTI DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA DEL DIPENDENTE, RISPETTO ALL'ORGANICO PREVISTO PER DECRETO;

TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DI SERVIZIO DELL'UFFICIO DI PROVENIENZA DEL DIPENDENTE; VALUTATO CHE LE ESIGENZE DI SERVIZIO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO UBICATI NELLA SEDE DI SARZANA E LA SPEZIA NON SONO PRIORITARIE RISPETTO A QUELLE DELL'UFFICIO DI APPARTENENZA SECONDO VALUTAZIONI DISCREZIONALI PROPRIE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE;

CONSIDERATO CHE L'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA ANDREBBE A COSTITUIRE UNA PALESE DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER I DIPENDENTI CON PARI O MAGGIORE ANZIANITA' DI SERVIZIO INTERESSATI A QUELLA SEDE E CHE DA TEMPO SONO IN ATTESA DI TRASFERIMENTO;

RITENUTO CHE NON EMERGONO TUTTI I PRESUPPOSTI RICHIESTI DALLA NORMA INVOCATA PER L'EMISSIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE RIPETUTAMENTE PROLUNGATA NEL TEMPO CHE VERREBBE AD ASSUMERE COSI' IMPROPRIAMENTE VESTE DI TRASFERIMENTO DI FATTO;

TENUTO PRESENTE IL RECENTE ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE CONTENUTO NEI PARERI DEL CONSIGLIO DI STATO SEZIONE PRIMA N. 436/2006 E NR. 1125/2006 CHE RIFERISCE L'ISTITUTO DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. L.VO 151/2001 ESCLUSIVAMENTE ALLA MOBILITA' ESTERNA, NON CONSIDERANDO L'ASSEGNAZIONE IN SEDI DIVERSE DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE;

VISTO LA SENTENZA DEL T.A.R. PER LA PUGLIA N. 1738/2007 CHE HA SOTTOLINEATO CHE LA NORMA INVOCATA PREVEDE CHE IL GENITORE DIPENDENTE PUBBLICO CON FIGLIO SOTTO I TRE ANNI A RICHIESTA "POSSA" E NON GIA' "DEBBA" OTTENERE L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, CON LA CONSEGUENZA CHE NON E' CONFIGURABILE LA TITOLARITA' DI UN DIRITTO SOGGETTIVO PIENO MA SOLTANTO UNA POSIZIONE DI INTERESSE LEGITTIMO;

ACQUANTO
INT.IND. 314



MOD. C.P. 314

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
SERVIZIO SOV.TI. ASS.TI ED AGENTI
DIVISIONE 2^a
SEZIONE MISSIONI ED AGGREGAZIONI

CONSIDERATO IL PERIODO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA FRUITO, AI SENSI DELL'ART.7 D.P.R. N. 254/99 DAL RICHIEDENTE NELLA SEDE DI SARZANA DAL 24 MAGGIO 2008 AL 29 SETTEMBRE 2008; TENUTO CONTO DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PER GRAVISSIMI MOTIVI FAMILIARI, DI CUI IL DIPENDENTE STA FRUENDO, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N.254/99 PRESSO LA SOTTOSEZIONE DI POLIZIA STRADALE DI BERCETO (PR) DAL 6 OTTOBRE E FINO AL 30 GENNAIO 2008 CHE DIMOSTRA COME L'AMMINISTRAZIONE ABBAIA GIA' ISTITUITI PROPRI PER AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE; NON RISULTA POSSIBILE ACCOGLIERE L'ISTANZA DEL DIPENDENTE. AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO AL T.A.R. ENTRO 60 GIORNI OPPURE RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI DALLA NOTIFICA IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA MANGANELLI.

NOME DEL COMP. ZAURI TEL. 36961

FIRMA DI CHI AUTORIZZA
LA TRASMISSIONE
M. D'AMBROSIO